

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1969

Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 maggio 1956, n. 489, intese dare, per la prima volta, un assetto organico e definitivo alla materia delle applicazioni di magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale, sia per le esigenze delle udienze, sia per quelle del servizio dell'Ufficio del ruolo e del massimario. Tale materia, fino allora, era stata disciplinata da norme incomplete, e tra loro non ben coordinate, contenute parte nei testi dell'ordinamento giudiziario, parte in norme sporadiche di leggi speciali.

Tale legge, che in poco più di un decennio ha pur dato complessivamente buona prova, necessita, tuttavia, di urgenti ritocchi, suggeriti sia dalla esperienza, sia dalla mutata situazione legislativa, soprattutto in rapporto al notevole aumento degli organici della Corte suprema, aumento che finalmente ha trovato, in gran parte, già attuazione.

Per quanto riguarda la Corte di cassazione, nell'ormai lontano 1956 si fissò, infatti, da due ad uno, cioè rispettivamente in trenta unità e in quindici, il rapporto numerico

tra magistrati d'appello e magistrati di tribunali applicati; cioè perchè, da una parte, si ritenne che — come in effetti avvenne — i magistrati d'appello dovessero essere, almeno prevalentemente, applicati alle funzioni giurisdizionali di cassazione, allo scopo di sopperire all'inadeguatezza, allora evidente, dell'organico della Corte; d'altra parte, perchè si considerò che il numero di quindici unità di magistrati di tribunale, da adibirsi, come ovvio, esclusivamente ai servizi interni dell'Ufficio del ruolo e del massimario, fosse più che sufficiente e proporzionato a fornire il materiale preparatorio alle predette attività giurisdizionali della Corte stessa.

Oggi, come si è detto, la situazione è radicalmente mutata; infatti, in esecuzione della legge 4 gennaio 1963, n. 1, l'organico dei consiglieri di Cassazione è stato incrementato di più di cento unità; il che esige uno sforzo sempre crescente dell'Ufficio del ruolo e del massimario, che deve adeguarsi al più ampio volume degli affari della Corte, sia per quanto attiene alla preparazione delle relazioni preliminari sui singoli ricor-

si, sia per quanto riguarda l'attività di estrazione delle massime dalle sentenze. Da notarsi, a questo riguardo, che il numero di quindici unità di Magistrati di tribunale, assegnati nel 1956 al Massimario, si palesò subito del tutto inadeguato, e che, se per alcuni anni non si verificarono inconvenienti di rilievo, ciò fu dovuto esclusivamente alla circostanza che il Ministero sopperi inviando un'altra decina di magistrati di tribunale applicati « per lettera ». In un secondo tempo, il Consiglio superiore, pur disattendendo tale sistema, tollerò che tali magistrati, eccedenti il limite numerico fissato dalla legge, fossero mantenuti in servizio presso la Corte fino a quando non venissero riassorbiti nel limite legale, od avessero trovato altra sistemazione, come in effetti è avvenuto.

Da tali considerazioni, nonchè dalla fondamentale osservazione che il tipo di lavoro che è affidato all'Ufficio massimario appare, in linea generale, notevolmente più adatto ai magistrati di tribunale che a quelli di appello, scaturiscono le proposte di cui all'allegato disegno di legge, con le quali si aumenta il numero dei magistrati di appello da trenta a trentadue e quello dei magistrati di tribunale da quindici a ventidue.

È da notare, infine, che i compiti del predetto Ufficio vengono progressivamente

ampliandosi, sia perchè è in corso un'opera rivolta alla meccanizzazione dei sistemi di ricerca giurisprudenziale, sia perchè l'Ufficio stesso da circa tre anni cura anche una pubblicazione ufficiale delle massime della Corte suprema.

Per quanto riguarda la Procura generale si fa presente che anche per essa la citata legge del 4 gennaio 1963, n. 1, ha disposto un proporzionale aumento dell'organico dei magistrati. Inoltre la stessa Procura generale, oltre a far fronte al maggior numero dei ricorsi trattati dalla Corte, deve far fronte alle esigenze di udienza di ben 6 sezioni penali, in luogo delle tre già esistenti.

Si propone, quindi, per detto Ufficio lo aumento da 10 a 12 magistrati di Tribunale, da dieci a undici magistrati d'Appello.

Le altre modificazioni apportate dall'articolo 1 del disegno di legge al testo originale della legge n. 489 del 1956 sono di puro dettaglio e di coordinamento con la sopravvenuta legislazione attinente ai nuovi sistemi di progressione alle funzioni d'appello e di cassazione.

Sul provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della Magistratura.

Il disegno di legge non comporta alcun nuovo onere per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo Presidente ed il Procuratore generale, magistrati di Corte d'appello in numero non superiore a 32 per la Corte e a 11 per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 per la Corte e a 12 per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo Presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di Corte di appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di Consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del Procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale che siano stati sottoposti con esito negativo al giudizio previsto dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato di Corte di appello, nonchè nei riguardi dei magistrati di Corte di appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, siano stati dichiarati non idonei.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte stessa ».